



21636-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Piero Savani - Presidente -
Aldo Aceto - Relatore -
Antonella Di Stasi
Andrea Gentili
Ubalda Macrì

Sent. n. Sez. *1745*
CC - 18/12/2017
R.G.N. 37359/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1. (omissis) , nato a (omissis) ;
2. (omissis) , nato a (omissis) ,

avverso l'ordinanza del 07/03/2017 del Tribunale di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito, per i ricorrenti, l'avv. (omissis) , sostituto processuale dell'avv. (omissis) , che ha depositato la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.I sigg.ri (omissis) e (omissis) ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del 07/03/2017 del tribunale di Trieste che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, ha disposto il sequestro preventivo dello scarico al quale

allacciato il tubo di scolo della cucina dell'immobile di loro proprietà nonché del tubo medesimo.

1.1. Con il primo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., la sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen..

1.2. Con il secondo eccepiscono la mancata valutazione della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2. Con memoria depositata il 07/12/2017, i ricorrenti hanno insistito nella richiesta di accoglimento dei ricorsi, illustrando ulteriori argomenti a sostegno delle loro ragioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono inammissibili.

4. Si procede nei confronti degli odierni ricorrenti per il reato di cui all'art. 674 cod. pen. perché, quali proprietari dell'appartamento sito in (omissis) (omissis), scaricavano acque grigie e liquami sulla strada di accesso agli stabili di detta via, provenienti da un pluviale abusivo, non collegato alla rete fognaria, al quale risultava allacciato il tubo di scolo della cucina.

4.1. Nell'accogliere l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto del g.i.p., il Tribunale ha osservato quanto segue:

4.1.1. è pur vero, come aveva sostenuto il G.i.p., che nel corso dei plurimi sopralluoghi della polizia giudiziaria non era mai stata riscontrata la presenza di acqua di scolo e/o di liquidi stagnanti e maleodoranti, è altrettanto vero, però, che lo stesso (omissis) aveva ammesso di aver scaricato in strada le acque grigie del proprio appartamento, che le fotografie scattate dagli altri condomini documentavano una situazione chiarissima (lo scarico di acqua mista a detersivi), che l'ipotesi accusatoria trovava riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese dall'architetto (omissis), nei verbali di assemblea condominiale che davano atto dell'esistenza del problema, nel fatto che la cucina dei (omissis) non aveva altro scarico;

4.1.2. la natura discontinua degli scarichi, legata all'uso della cucina, spiega il motivo per il quale i sopralluoghi operati dalla polizia giudiziaria avevano avuto esito negativo;

4.1.3. del resto, lo scarico diretto sulla pubblica via era stato causato dal rifiuto, opposto dai condomini sul cui giardino avrebbe dovuto passare il tubo di scolo prima di collegarsi alla rete fognaria, ad accettare tale soluzione, come riferito dall'arch. (omissis), al punto che i (omissis) avevano fatto ricorso al giudice civile;



4.1.4.l'esigenza cautelare sta nella necessità di impedire che lo scarico continuasse a imbrattare la strada creando molestie ai passanti che rischiavano di cadere.

5.Come più volte spiegato da questa Corte <<in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice>> (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonché, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).

5.1.Motivazione assente (o materiale) è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece è solo quella che <<non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti>> (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).

5.2.Tutte le argomentazioni proposte dai ricorrenti a sostegno dei motivi di ricorso sono fondate su una diversa ricostruzione del fatto ma non considerano che:

5.2.1.la sussistenza indiziaria del reato può essere esclusa solo da prove di un'evidenza tale escludere in radice la stessa valenza indiziaria degli elementi indicati dal giudice a sostegno della propria decisione;

5.2.2.in breve: l'indizio contrario non esclude la valenza indiziaria di quello



accusatorio, posto che l'indizio, per sua natura, è polivalente;

5.2.3.in ogni caso non è consentito in sede di legittimità proporre una versione dei fatti diversa da quella descritta nel provvedimento impugnato, visto che oggetto del sindacato della Corte di cassazione è il testo della motivazione non le prove assunte nel corso delle indagini (o del giudizio), a meno che il giudice non le abbia travisate, ma di tale eccezione non v'è traccia nel ricorso;

5.2.4.peraltro, il vizio di travisamento della prova costituisce un tipico vizio di motivazione, come tale non censurabile in cassazione al di fuori degli stretti limiti sopra indicati;

5.2.5.in realtà i ricorrenti sollecitano l'esame della logicità e congruenza del provvedimento impugnato che non è ammessa in sede di ricorso avverso provvedimenti cautelari reali;

5.2.6.la oggettiva finalità cautelare del provvedimento di sequestro rende irrilevanti le considerazioni circa l'elemento psicologico del reato e l'estraneità di uno dei ricorrenti al fatto (come documentata dalla sola richiesta di archiviazione senza l'ordinanza del giudice).

6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00 ciascuno


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18/12/2017.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Piero Savani

